

## **LA PROROGA DEGLI AIUTI TEMPORANEI ANTICRISI E PERIODI DI RIFERIMENTO PER LA TREMONTI QUATER**

Il DPCM 23 dicembre 2010 ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per la concessione degli aiuti temporanei anticrisi finanziaria, inizialmente previsti per il triennio 2008-2010.

Poiché tale proroga viene ora ad interessare il quadriennio 2008-2011, occorre porre la massima attenzione sia nella verifica del limite massimo di € 500.000, tenuto conto che gli aiuti de minimis, compresi nel citato limite, sono invece considerati per trienni mobili, che nell'individuare l'anno di concessione di talune agevolazioni.

### **Aiuti temporanei per la crisi**

A seguito della crisi finanziaria internazionale, la Commissione europea ha approvato la Comunicazione n.2009/C16/01 del 22 gennaio 2009 con la quale ha permesso agli Stati membri di concedere, per il triennio 2008-2010, aiuti alle imprese anche oltre i limiti di intensità ordinariamente previsti.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 è stato concesso alle Amministrazioni pubbliche di concedere fino al 31 dicembre 2010, tra l'altro, aiuti fino al limite di € 500.000.

Tale regime di aiuto, per espressa previsione comunitaria, non si applica alle imprese del settore della pesca e della produzione agricola, e agli aiuti all'esportazione.

Però, in conformità a quanto disposto dalla Comunicazione 2009/C261/02, con cui la Commissione ha introdotto la possibilità di concedere aiuti di importo limitato, nel limite massimo di 15.000 euro nel triennio 2008-2010, anche al settore della produzione agricola primaria, con successivo decreto del 13 maggio 2010, anche le imprese del settore agricolo sono state inserite nel regime degli aiuti.

Il persistere della crisi ha indotto la Commissione europea ad emanare la Comunicazione del 2 dicembre 2010 con la quale sono stati prorogati gli aiuti temporanei prevedendo la proroga al 31 dicembre 2011 per la concessione degli aiuti temporanei a condizione che siano stati richiesti entro il 31 dicembre 2010 o, limitatamente agli aiuti alla produzione primaria di prodotti agricoli, entro il 31 marzo 2011.

Con circolare n. 561 del 27 gennaio 2011 sono state emanate le linee guida per l'applicazione del nuovo decreto.

### **Tipologie di aiuti temporanei**

Secondo la Comunicazione n.2009/C16/01, gli aiuti temporanei per la crisi possono essere concessi nella classica forma del contributo a fondo perduto o nelle forme di prestazione di garanzia o di tasso di interesse agevolato, indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

Tra i regimi di aiuto, a carattere nazionale, introdotti in applicazione del DPCM 3 giugno 2009, si segnalano tra quelli di natura tributaria:

- il credito d'imposta, riconosciuto alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 (articolo 15, comma 8-septies, del decreto legge n.78 del 2009);
- il credito d'imposta concesso alle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (articolo 1, comma 327, lettera c, n.1 della legge 24 dicembre 2007, n.244);
- la detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari effettuati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 (articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n.73);
- il credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (art. 2 Decreto Ministero beni culturali 21 gennaio 2010);
- gli incentivi al consumo previsti dall'art.4 del decreto legge 25 marzo 2010, n.40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n.73, relativi ai contributi per investimenti in particolari beni diretti ai privati e alle imprese (cucine componibili, elettrodomestici, immobili ad alta efficienza energetica, motocicli).

### **Limite e rapporti con gli aiuti de minimis**

L'art. 4.2.2, lett. g, della Comunicazione n.2009/C16/01 prevedeva che tali aiuti non potessero superare, nel triennio 2008-2010, il massimale di € 500.000 (o di € 15.000 per il settore della produzione agricola primaria).

Il successivo art. 4.7 prevedeva, in tema di cumulo, le seguenti regole:

- gli aiuti temporanei non possono essere cumulati con gli aiuti de minimis per i medesimi costi ammissibili;
- gli aiuti temporanei possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le

intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria;

- in caso di coesistenza con aiuti de minimis, il limite massimo di aiuti concedibili nel triennio 2008-2010 non può superare € 500.000; in tale limite sono compresi anche gli aiuti de minimis.

Pertanto, pur non rientrando gli aiuti temporanei fra quelli de minimis<sup>1</sup>, il controllo del rispetto del nuovo limite di € 500.000 va fatto considerando i due differenti regimi agevolativi.

Conseguentemente, in occasione della concessione di aiuti temporanei, l'Amministrazione concedente deve effettuare il controllo di quanto effettivamente spetta; tale controllo deve essere effettuato sulla base delle dichiarazioni, richieste e presentate dall'impresa beneficiaria, sulla base delle quali è possibile determinare l'ammontare degli aiuti temporanei concedibili, partendo dall'ammontare degli aiuti de minimis concessi.

	1° esempio	2° esempio
• massimale aiuti complessivi meno	500.000	500.000
• aiuti de minimis concessi <sup>2</sup> nel triennio 2008-2010	150.000	200.000
=		
aiuti temporanei concedibili	350.000	300.000

Un simile controllo, però, deve essere fatto anche da ogni singola impresa che abbia beneficiato di aiuti temporanei per accertare la sussistenza del diritto a fruire di eventuali aiuti de minimis che possano maturare successivamente alla concessione degli aiuti temporanei, ma sempre nell'ambito temporale di applicazione del regime di aiuti temporanei anticrisi.

In tal modo, allora, partendo dal limite complessivo, si provvederà a individuare l'ammontare degli aiuti de minimis effettivamente fruibili.

<sup>1</sup> Al riguardo, con la circolare 23 giugno 2010, n.38/E, par.4.1, l'Agenzia delle entrate ha precisato che gli aiuti concessi nel rispetto del DPCM 3 giugno 2009 (cioè tutti gli aiuti temporanei anticrisi) sono diversi dagli "aiuti di importanza minore", cioè dagli aiuti qualificati *de minimis* che possono essere concessi fino a 200.000 euro ai sensi del regolamento (CE) n.1998/2006.

<sup>2</sup> Si ricorda che il limite triennale per gli aiuti de minimis è di 200.000 per la generalità delle attività ed è, invece, di € 100.000 per settore dei trasporti su strada.

	1° esempio	2° esempio
• massimale aiuti complessivi meno	500.000	500.000
• aiuti temporanei concessi	450.000	350.000
=		
aiuti de minimis fruibili nel triennio 2008-2010	50.000	150.000

In ogni caso, il controllo del rispetto del limite non presentava, fino al 31 dicembre 2010, alcun problema in quanto sia gli aiuti temporanei che gli aiuti de minimis erano riferiti ad uno stesso triennio di riferimento 2008-2010.

### **Novità dal 2011**

A seguito della emanazione della Comunicazione 2 dicembre 2010 e resa operativa in Italia con il DPCM 23 dicembre 2010, è intervenuta una proroga al 31 dicembre 2011 per la concessione di aiuti temporanei anticrisi.

In particolare, l'art. 2.2 della citata Comunicazione consente la concessione di nuovi aiuti a condizione che il beneficiario abbia presentato una richiesta completa di aiuto temporaneo entro il 31 dicembre 2010 o entro il 31 marzo 2011 per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli<sup>3</sup>, fermo restando i limiti, di 500.000 euro o di 15.000 euro per l'intero nuovo periodo dal 2008 al 2011.

Per quanto riguarda eventuali aiuti anticrisi fruiti in forma automatica e, quindi, senza la presentazione di alcuna istanza entro il 31 dicembre 2010 (termine di fatto superato già in occasione della pubblicazione dei provvedimenti di proroga), con la circolare n. 561 del 27 gennaio 2011 il Dipartimento per il coordinamento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato che *“detti aiuti automatici possono essere concessi nel rispetto delle regole sugli aiuti di importo limitato solo ove si riferiscano alla base imponibile del 2010”*.

Peraltro, la necessità di calcolare il limite massimo in riferimento al nuovo arco temporale (2008-2011) riguarda solo le imprese che ricevono un aiuto temporaneo nel corso del 2011; chi non riceve aiuti anticrisi nel 2011, deve limitarsi a verificare il rispetto del massimale per il triennio 2008-2010.

Per effetto di tale proroga, quindi, viene a verificarsi uno sfasamento temporale fra triennio di riferimento degli aiuti de minimis, come ordinariamente previsto dalla sua disciplina, e periodo di riferimento degli aiuti temporanei

<sup>3</sup> Norme particolari sono previste nei casi di aiuti concessi in forma di garanzia o di tasso d'interesse agevolato.

In altri termini, posto che il limite di 500.000 euro è ora riferito al periodo 2008-2011, gli aiuti de minimis da considerare potrebbero essere individuati nei seguenti:

- de minimis dal 2008 al 2010,
- de minimis dal 2009 al 2011,
- de minimis dal 2008 al 2011,

Al riguardo, va rilevato che il DPCM 23 dicembre 2010 ha recepito l'interpretazione più penalizzante per l'impresa beneficiaria.

Infatti, l'art. 3, c. 11, lett. e, del predetto decreto impone alle Amministrazioni pubbliche che concedono aiuti temporanei nel corso del 2011 di acquisire l'informativa relativa agli aiuti "*de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008*", mentre la citata circolare n. 561 del 2011 parla espressamente del periodo tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011.

Il che deve raccomandare la massima cautela nel controllo del limite in quanto, generalmente, le imprese sono abituate a trattare gli aiuti de minimis in termini di triennio mobile e non, come ora viene richiesto, in termini di quadriennio.

Peraltro, una volta che si sia raggiunto il massimale di 500.000 euro nel quadriennio, non sarà più possibile usufruire di alcun altro aiuto de minimis anche se questi, nel triennio 2009-2011, non hanno ancora raggiunto il limite dei 200,000 euro.

In definitiva, quindi, la situazione delle singole imprese risulta essere la seguente:

- impresa che non ha chiesto aiuti temporanei entro il 31 dicembre 2010: il periodo di riferimento è rappresentato dal triennio 2008-2010;
- impresa che, entro il 31 dicembre 2010, ha chiesto, ma non ancora ricevuto, aiuti temporanei: il periodo di riferimento è costituito dal quadriennio 2008-2011 anche per quanto riguarda gli aiuti de minimis.

### **Individuazione dell'anno di concessione**

Una questione che non pare essere mai stata affrontata è quella relativa all'individuazione del periodo di riferimento dell'aiuto temporaneo concesso in forma automatica e non su domanda.

Un esempio di tale aiuto potrebbe essere rappresentato dalla c.d. "Tremonti quater" o "Tremonti tessile", cioè la detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari effettuati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 (articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n.73).

Tale norma prevede che la detassazione, pur se riferita di fatto al 2010 (per i soggetti con periodo di imposta corrispondente all'anno solare), possa essere utilizzata solo in sede di determinazione del saldo delle imposte relative al periodo di imposta 2010.

Questa previsione, però, solleva il dubbio se la predetta detassazione debba essere considerata come:

- concessa nel 2011, quale anno in cui materialmente se ne usufruisce mediante una riduzione delle imposte dirette e degli oneri accessori, anche se tale riduzione si riferisce a imponibili del 2010;
- concessa nel 2010, quale anno di riferimento dell'imponibile da detassare.

In mancanza di un espresso chiarimento al riguardo, entrambe le ipotesi possono risultare fondate.

Infatti, a favore della prima ipotesi, pare essere l'indicazione contenuta nella circolare n. 561 del 2011 del il Dipartimento per il coordinamento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui, poiché la proroga al 2011 può riguardare anche gli aiuti automatici, cioè quelli per i quali non risulterebbe presentata alcuna istanza entro il 31 dicembre 2010, i citati aiuti automatici potrebbero, nel 2011, *“essere concessi nel rispetto delle regole sugli aiuti di importo limitato solo ove si riferiscano alla base imponibile del 2010”*.

Pertanto, gli aiuti potrebbero essere ritenuti concessi nel 2011, anche se relativi ad imponibili del 2010, in quanto materialmente fruiti nel corso del 2011.

Inoltre, altro elemento che può indurre a ritenere concesso nel 2011 tale detassazione è rappresentato dal fatto che la proroga al 31 dicembre 2011 è stata subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre 2010, della avvenuta presentazione della richiesta completa dell'agevolazione temporanea.

Tanto che, proprio per la detassazione della Tremonti quater, con un semplice comunicato stampa, è stato anticipato il termine, inizialmente fissato al 20 gennaio 2011, per la trasmissione telematica del modello CTR per la richiesta di tale detassazione.

In altri termini, l'anticipazione della scadenza per la presentazione del modello CTR al 31 dicembre 2010 potrebbe aver l'unico significato di riconoscere come “concesso” nel 2011 la detassazione in questione.

In realtà, l'anticipazione del termine di presentazione del modello CTR è da far risalire alla volontà, espressa nella alla Comunicazione 2 dicembre 2010, con la quale la Commissione europea ha concesso la proroga del regime di aiuti temporanei nel senso che il termine del 31 dicembre 2010 non deve essere riferito solo agli aiuti che possono essere concessi nel 2011 ma a tutti gli aiuti rientranti in



questo regime e, quindi, anche a quelli che, come la Tremonti quater, risultano già disciplinati in precedenti provvedimenti di legge.

Per quanto riguarda, invece, la seconda delle ipotesi innanzi prospettate (la detassazione si intende “concessa” nel 2010 in quanto riferita all’imponibile del 2010), tale ipotesi poggia sul fatto che la detassazione è stata prevista da una disposizione che prescinde dalla successiva sopravvenienza della proroga.

In altri termini, quando è stata introdotta la Tremonti quater, la relativa disciplina di fatto comprendeva tale agevolazione fra quelle anticrisi concedibili nel triennio 2008-2010, pur prevedendo la presentazione del modello CTR entro il 20 gennaio 2011 e pur prevedendo l’effettiva utilizzazione della detassazione solo in occasione del versamento del saldo delle imposte relative al 2010.

Per tale motivo, quindi, non si poteva minimamente ipotizzare che l’agevolazione in questione potesse ritenersi “concessa” in un anno (2011) diverso dal triennio agevolato (2008-2010).

In definitiva, può ritenersi valido il principio di carattere generale secondo cui, nei casi di agevolazioni diverse dai contributi veri e propri, per individuare l’anno di “concessione”, occorre individuare l’anno al quale si riferisce l’imponibile agevolato.

In tale direzione va anche l’ulteriore considerazione che già la Comunicazione n.2009/C16/01 del 22 gennaio 2009 faceva espresso riferimento al triennio dal 2008 al 2010, faceva cioè riferimento ad una annualità (2008) che era già scaduta al momento della introduzione degli aiuti temporanei anticrisi. Il riferimento al 2008 non avrebbe alcun senso se la “concessione” dovesse essere individuata con riferimento al momento effettivo di utilizzo dell’aiuto anticrisi e non già con riferimento all’imponibile.

Delle due diverse ipotesi innanzi prospettate, quindi, si ritiene che la seconda sia la più fondata, anche se è del tutto evidente che solo un intervento ufficiale può servire a dissolvere ogni perplessità.

4 aprile 2011

Vito Dulcamare